



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e istituto di ogni ordine e
grado

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2018 - Indicazioni operative.

Trasmissione CIR sottoscritto il 31 ottobre 2017 e modello di domanda.

Com'è noto, il **15 novembre 2017** scade il termine, per il personale docente, educativo e ATA, per la presentazione delle domande di concessione dei permessi per il diritto allo studio **per l'anno solare 2018**.

Si evidenzia che, alla luce di alcune innovazioni normative contenute nel D.Lvo 59/2017 e nel DM 616/2017, si è reso necessario variare la formulazione dell'art. 4 del CCIR sottoscritto in data 31.10.2017 inserendo ulteriori tipologie di corso per i quali sarà possibile fruire dei permessi diritto allo studio.

Il personale docente, educativo e ATA che intende produrre domanda per uno dei corsi indicati nell'art. 4 del citato CCIR è invitato ad utilizzare esclusivamente l'allegato fac-simile, che rispecchia tutte le tipologie di richiedenti e di corsi nonché l'ordine di priorità dei corsi stessi.

La citata domanda può essere presentata anche dal personale che è ancora in attesa **dell'esito** delle prove selettive per l'ammissione ad una delle tipologie di corsi elencate all'art. 4 del CIR.

Tale personale sarà ammesso con riserva nelle graduatorie dei beneficiari. La predetta riserva deve essere comunque sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre 2016.

Si ricorda che può essere richiesta una sola tipologia di corsi di cui all'art. 4 del CIR.

Come di consueto, si procederà al calcolo del contingente del 3% nonché alla formulazione delle graduatorie dei richiedenti, a livello provinciale anziché a livello di istituzione Scolastica.

Si fa presente che, ai sensi dell'Accordo integrativo sottoscritto in data 26 febbraio 2014 e recepito nel CCIR sottoscritto il 31.10.2017:

- i docenti di scuola primaria ammessi ai corsi di formazione di **lingua inglese**,
- i docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia **CLIL**

hanno diritto a fruire dei permessi, ai sensi del 3° comma dell'art. 64 del vigente CCNL comparto scuola senza gravare sul contingente del 3% .

Detti docenti pertanto **non dovranno produrre domanda utilizzando il fac simile allegato**, che riporta solo le tipologie di corsi indicati nell'art. 4 del C.I.R. e **non dovranno** pertanto essere collocati nelle graduatorie dei richiedenti i permessi per diritto allo studio di cui alla presente nota.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Con riguardo alle procedure tecniche da mettere in atto per la gestione e l'inserimento in ARIS delle domande dei richiedenti, questo Ufficio si riserva di trasmettere, a breve, le specifiche indicazioni.

Si ringrazia per la consueta, preziosa collaborazione e si coglie l'occasione per formulare cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà

Allegati:

- 1) modello di domanda anno solare 2018
- 2) CIR sottoscritto il 31.10.2017



Firmato digitalmente da CORA'
GIORGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Prod. 4328
4/11/17



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.

Valido per l'anno solare 2018

Il giorno **31 ottobre 2017** in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica

E

la delegazione di parte sindacale

PREMESSO


- che l'art 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione nei confronti del personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 1 lettera G), del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;
- che la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale dall'art.4, comma 3, del suddetto CCNL;
- che risulta necessario modificare parzialmente il contratto integrativo sottoscritto il 2 novembre 2016 in quanto, alla luce di alcune innovazioni normative inserite nel D.Lvo n. 59/2017 e nel D.M. n. 616/2017, risulta necessario inserire all'art. 4 del presente CCIR ulteriori tipologie di corsi per i quali è possibile fruire dei permessi per diritto allo studio;
- che risulta opportuno inserire nel presente CCIR quanto previsto dall'accordo integrativo al CCIR sottoscritto il 26.2.2014 che individua le tipologie di corsi, organizzati dall'amministrazione scolastica, che danno diritto a fruire dei permessi, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del CCNL comparto scuola, senza gravare sul contingente del 3%, (corsi di formazione in lingua inglese rivolti ai docenti di scuola primaria, corsi di formazione con metodologia C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning), finalizzati all'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera negli istituti di 2° grado);

VIENE SOTTOSCRITTO

il presente Contratto Integrativo Regionale, **valido per l'anno solare 2018**, che modifica parzialmente il C.C.I.R. sottoscritto il 2 novembre 2016.

ART. 1
(Destinatari)

- 1) Il presente contratto si applica al personale docente, educativo e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto.
- 2) In particolare, può fruire dei permessi retribuiti:
 - il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale.In caso di orario parziale, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate al numero delle ore settimanali prestate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

ART. 4

(Corsi di studio, abilitazione, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)

I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono in ordine di priorità i seguenti :

- a. corsi per il conseguimento della **specializzazione per le attività di sostegno** ad alunni disabili (*per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado*);
- b. corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'**abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria** (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010);
- c. conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell'articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l'accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- d. (*solo per il personale ATA*), corso finalizzati al conseguimento di qualsiasi **titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di appartenenza** (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali - IeFP - e da C.F.P. regionali)
- e. corsi finalizzati al conseguimento di un **diploma di laurea** (massimo seconda, oltre a quella già conseguita), laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale; compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;
- f. corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di **titoli post-laurea e post diploma**, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, "master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
- g. corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per **l'insegnamento della religione cattolica** nelle scuole pubbliche;
- h. corsi di studio finalizzati al conseguimento di un **secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale**, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS).
- i. corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, al conseguimento di un diploma di **laurea**, mediante utilizzo della piattaforma **on - line**;
- j. corsi finalizzati al conseguimento di titoli **post-laurea e post diploma**, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal MIUR, ("master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma **on-line**.

Art.5

(Determinazione del contingente)

1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, calcolato a livello provinciale compreso il personale nominato fino all'avente titolo su posto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

e-mail: drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132



biennio specialistico successivo al conseguimento della laurea triennale, a condizione che vi sia continuità temporale e coerenza tra i due percorsi);

- la precedenza, a parità di condizioni, al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato;
- in caso di ulteriore parità di condizioni si terrà conto della complessiva anzianità di servizio dichiarata (anni interi) e, subordinatamente, dell'età anagrafica dando la precedenza al più giovane;
- il personale a tempo determinato che al momento della compilazione della graduatoria ricopre ancora una nomina a carattere provvisorio, in attesa dell'avente titolo, su posti di durata annuale, verrà collocato in graduatoria dopo quello con nomina definitiva;
- sarà ammesso in graduatoria il personale fuori corso che aspira al conseguimento di un diploma di laurea oltre a quello già posseduto, solo se non ha già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso cui è iscritto.
Tale personale sarà collocato in graduatoria dopo gli aspiranti indicati ai punti b) ed e) (limitatamente alle lauree) nonché g) e i) del precedente art. 4.
- Non sarà ammesso alla fruizione del beneficio il personale, compreso quello fuori corso, (anche se non ha ancora fruito dei permessi per un numero d'anni pari alla durata legale del corso di laurea cui è iscritto), che chiede di conseguire un ulteriore titolo oltre a quelli indicati nel precedente art. 4 (es. terza laurea) o titoli diversi da quelli riportati nel predetto articolo.
- il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time sarà collocato in graduatoria insieme al personale fuori corso, aspirante al conseguimento di un diploma di laurea .
- sarà ammesso con riserva il personale che, alla **data di presentazione della domanda**:
 - non ha ancora sostenuto le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi indicati all'art.4 oppure non è a conoscenza del relativo esito (es. ammissione a corsi di laurea);
 - non è a conoscenza della data di avvio dei corsi, pur essendo regolarmente iscritto

Tale personale rientrerà nel calcolo del contingente e non avrà titolo alla concessione dei permessi in caso di scioglimento negativo della riserva che deve avvenire comunque entro il 31 dicembre 2017.

Il personale docente, educativo e ATA distaccato presso gli Uffici Scolastici territoriali e l'Ufficio Scolastico regionale, che chiede di fruire dei permessi in questione, non grava sul contingente provinciale.

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno alla pubblicazione della graduatoria provvisoria assegnando 5 giorni per gli eventuali reclami.

Esaminati i reclami provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva nonché a comunicare alle Istituzioni scolastiche i nominativi dei beneficiari dei permessi che risulteranno utilmente inclusi nella graduatoria provinciale nel limite del predetto contingente del 3% del personale in servizio.

Al termine delle predette operazioni, comunicheranno al sistema di rilevazione la conclusione delle citate operazioni.

ART. 8

(Operazioni di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale)

L'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla eventuale compensazione tra province nel caso in cui, in una o più di esse, vi sia eccedenza di permessi non assegnati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

- di **75** ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell'articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l'accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- di **15** ore annue al personale a tempo indeterminato o determinato, sia con contratto fino al 31 agosto che fino al 30 giugno, a orario intero (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA), che chiede i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere esami singoli a integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso;
- di **30** ore per tutti gli altri corsi erogati on line.

Le ore di permesso fruibili per il periodo 1 settembre – 31 dicembre devono essere concesse in proporzione all'eventuale diverso orario di servizio rispetto a quello effettuato nell'anno scolastico precedente.

Le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

I permessi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per il personale di ruolo e non di ruolo il monte ore autorizzato per l'anno solare si estende, per il periodo 1° settembre - 31 dicembre, all'anno scolastico successivo.
3. Il personale non di ruolo potrà usufruire delle ore di permesso non utilizzate nel periodo 1 gennaio - 31 agosto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
 - nomina provvisoria, fino all'avente titolo, per la copertura della stessa tipologia di posti di cui al precedente punto;
4. Qualora i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l'intero ammontare delle ore, le ore residue non possono essere impiegate per altra tipologia di corsi, atteso l'obbligo di scelta di un'unica tipologia di corsi di cui all'art. 4.
5. Il personale della scuola iscritto a corsi universitari "fuori corso" è ammesso alla fruizione dei permessi, unicamente per il conseguimento della seconda laurea (o prima per chi ha solo il diploma), subordinatamente al personale "in corso", per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi indicati all'art. 4.
Gli aspiranti fuori corso che hanno già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea cui sono iscritti, non hanno titolo a fruire di ulteriori permessi per l'anno 2018;
6. Il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time ha diritto a frequentare tali corsi per un numero di anni pari al doppio della durata legale dei corsi medesimi.
Tale personale, ai fini della formulazione della graduatorie, è equiparato al personale fuori corso e va collocato dopo gli aspiranti che frequentano i corsi di laurea indicati ai punti b, d, f e h del precedente art. 4.
Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi, per il periodo 1 settembre – 31 dicembre, in proporzione all'orario di servizio e alla durata della nomina.
Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

ART. 13
(Interpretazione autentica)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL .
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

ART. 14
(Compatibilità finanziaria)

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell'Ufficio II (Risorse finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria a cura della ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia.

ART. 15
(Modifica contratto integrativo regionale)

Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Integrativo Regionale nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia oggetto del presente C.I.R.

Delegazione di parte pubblica:

DIRETTORE GENERALE Daniela Beltrame

DIRIGENTE UFFICIO III Giorgio Corà

Delegazione di parte sindacale:

FLC CGIL - Marta Viotto

CISL Scuola - Sandra Biolo

UIL Scuola - Giuseppe Morgante F.TO

SNALS CONFSAI- Elisabetta Capotosto

FGU Gilda -Unams - Livio D'Agostino